



COMUNE DI  
BENTIVOGLIO



SERVIZIO  
EDILIZIA PRIVATA **3**<sup>0</sup>

BOLOGNA

## OGGETTO : MODIFICA AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE PER L'INSERIMENTO DELLE DISPOSIZIONI OPERATIVE PER IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE

### Il Consiglio Comunale

Visto il Regolamento Edilizio approvato con delibera di C.C. n°14/2003 e integrato con successiva delibera di C n°36 del 31/05/2006;

Vista la Direttiva regionale n°156/2008, nonché la Delibera di Giunta Provinciale n°295/2009 "Approvazione guida tecnico-amministrativa per l'autorizzazione degli impianti di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (FER) " ;

Vista altresì la L. 99/2009 art. 27 comma 43;

Preso atto che in ragione delle succitate leggi e direttive occorre inserire nel Regolamento Edilizio, regole puntuali per normare la localizzazione di tutti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, allo scopo di garantire un corretto e organico inserimento di tali manufatti nel contesto urbano consolidato, sia esso residenziale che produttivo, con particolare attenzione alle zone agricole del territorio;

Visto il Regolamento Edilizio vigente e ritenuto che il nuovo articolo possa essere inserito nel Titolo I° - Tutela dell'ambiente ;

Vista e condivisa la stesura dell'articolo da inserire nel R.E. così come redatto dal Servizio Edilizia Privata;

Visto il parere di regolarità tecnica redatto dal Responsabile del Servizio Edilizia Privata;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

### Delibera

1. di modificare il vigente Regolamento Edilizio apportando all'art.71 bis "installazione di pannelli fotovoltaici" la seguente modifica:

Il Ai fini del rilascio dei titoli abilitativi allo svolgimento della attività edilizia di cui alla L.31/2002 quali Permesso di costruire e D.I.A., in tutti gli edifici di nuova costruzione deve essere prevista obbligatoriamente l'installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore **ai minimi previsti dalla vigente legislazione** ~~a 0,2 kW per ciascuna unità abitativa prevista in detti edifici.~~

Per tutti gli edifici sia singoli che ubicati all'interno di nuclei - agglomerati per i quali siano state riconosciute caratteristiche di rilevante interesse storico - testimoniale - tipologico, nonché per quelli ubicati all'interno di aree di particolare pregio ambientale, tale obbligo permane a condizione che le soluzioni proposte siano approvate, **dalla Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio in base alle proprie linee di indirizzo approvate con delibera di G.C n°18 del 12/02/2009** ~~dagli enti competenti ad esprimere il giudizio di merito sulle modalità di inserimento dei pannelli fotovoltaici nelle strutture edilizie di riferimento.~~

**L'obbligo di cui al precedente comma si applica alla nuova costruzione (N.C) al Restauro e Risanamento Conservativo (R.C) al Ripristino Tipologico (R.T) e alla Ristrutturazione Edilizia (R.E).** ~~Ai fini del presente articolo per "edifici di nuova costruzione" si intendono anche quelli soggetti ad intervento di ristrutturazione edilizia, di restauro e risanamento conservativo, di ripristino tipologico quando l'intervento dia luogo o ad unità abitative esistenti completamente rifunzionalizzate e riorganizzate a livello distributivo e statico o ad unità abitative di nuova costituzione.~~

Ai sensi dell'art.8 L.241/90, si comunica che il Responsabile del Procedimento amministrativo in oggetto e' l'Ing. Antonio Peritore

G:\UTC\NATASCIA\AA DELIBERE\2010\consiglio\Aggiornamento R.E.perfonti energia rinnovabili.doc

P.IVA 00701881203 Cod.Fisc. 80008130371 CAP.40010-P.zza Pace n.1 - Tel. 0516643531 - Fax. 0516640908

2. di aggiornare il Regolamento Edilizio di cui sopra inserendo nel Titolo I° - Tutela dell'ambiente, l'art. 71ter "disposizioni operative per impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (F.E.R) " come di seguito riportato:

### Definizione

1. Sono impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile quelli alimentati da energia solare, eolica, idraulica, i gas residuati dai processi di depurazione, i biogas, le biomasse finalizzati alla produzione di energia elettrica.

### Classificazione degli impianti

#### 1. Impianti di minor impatto e rilevanza:

- a) Impianti alimentati da energia Eolica < 60 kW
- b) Solare fotovoltaica < 1 MW
- c) Impianti alimentati da energia Idroelettrica < 100 kW
- d) Impianti alimentati da Biomasse < 250 kW
- e) Impianti alimentati da Biomasse (Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas) < 250 kW


#### 2. Impianti di maggiore impatto e rilevanza

Riguardo gli impianti che superano le soglie di cui sopra, qualora di potenzialità soggetta a Screening o VIA ambientale come da norme vigenti, gli stessi devono essere localizzati attraverso i vigenti strumenti di pianificazione territoriale (P.R.G). Per quegli impianti non localizzati nello strumento urbanistico di cui sopra, nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica si svolge anche la procedura di approvazione della variante al P.R.G medesimo.

### Criteri localizzativi

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'allegato a) della Delibera di giunta provinciale n° 295/2009 debbono essere rispettate tutte le tutele stabilite dal D.Lgs. 42/2004 nonché tutte le vulnerabilità individuate dalla pianificazione sovraordinata (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale), in particolare si individuano come non idonei i seguenti ambiti:

- Art. 4.2: alvei attivi (ammessi solo impianti idroelettrici);
- Art. 4.3 :fasce di tutela fluviale (ammessi solo impianti idroelettrici);
- Art. 4.4: fasce di pertinenza fluviale (ammessi solo impianti idroelettrici);
- Art. 4.5: aree ad alta probabilità di inondazione (ammessi solo impianti idroelettrici);
- Art. 4.6 : aree per la realizzazione di interventi idraulici strutturali (casce di espansione);
- Art. 5.3 : zone di tutela assoluta di pozzi e sorgenti di acqua potabile;
- Art. 7.4: zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura (nodi ecologici complessi e zone di rispetto);
- Art. 7.5 : zone di tutela naturalistica;
- Art. 8.2 a), b) :complessi archeologici e aree di accertata e rilevante consistenza archeologica salvo diverse disposizioni definite da Piani e Progetti pubblici di contenuto esecutivo;



## Titoli abilitativi

FONTE	SOGLIA	PROVVEDIMENTO ABILITATIVO
<b>EOLICA*</b>  * gli impianti eolici, a prescindere dalla taglia sono comunque assoggettati a Screening/VIA provinciale	< 60 kW	Denuncia di Inizio Attività
	singoli generatori eolici con altezza complessiva non Superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, asserviti alle esigenze energetiche dell'edificio	Comunicazione
<b>SOLARE FOTOVOLTAICO</b>	< 1 MW	Denuncia di Inizio Attività
	Impianti fotovoltaici asserviti alle esigenze energetiche dell'edificio, aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda ed i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici e la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto.	Comunicazione
<b>IDROELETTRICA</b>	< 100 kW	Denuncia di Inizio Attività
<b>BIOMASSE</b>	< 200 kW	Denuncia di Inizio Attività
<b>BIOMASSE</b> (gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas)	< 250 KW	Denuncia di Inizio Attività
Altri impianti energetici con l'utilizzo di fonti rinnovabili asserviti alle esigenze energetiche dell'edificio, nell'osservanza dei vincoli di tutela del patrimonio edilizio		Denuncia di Inizio Attività (delibera di G.R n° 156/2008)

Relativamente ai titoli abilitativi per ciascuna tipologia "d'impianto di maggiore impatto e rilevanza" (Permessi di costruire o altri titoli abilitativi non ricompresi nella tabella di cui al punto precedente) ed alle verifiche ambientali (Autorizzazioni Integrate, Screening, VIA) è fatto riferimento alle norme statali e regionali nonché alle guide tecnico-amministrative provinciali vigenti in materia.

Relativamente alle distanze minime tra impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (F.E.R) e confini di proprietà o tra gli stessi e i fabbricati esistenti all'interno del lotto di proprietà o nei lotti limitrofi, si precisa che gli impianti fotovoltaici realizzati "a terra" vengono assimilati ad installazioni tecnologiche e comunque debbono rispettare una distanza minima dal confine di proprietà pari a 1,5 metri.

Nel caso di installazione di impianti fotovoltaici su pergolati, gli stessi vengono considerati "permeabili" ai sensi della definizione di cui all'allegato b) della Delibera di Consiglio Comunale n°39 del 12/05/2003 anche se i pannelli risultano posizionati in aderenza tra loro; per la superficie massima realizzabile si fa riferimento alle disposizioni dimensionali previste nella delibera di cui sopra.

## Garanzie

In merito alla realizzazione di impianti fotovoltaici "a terra" prima dell'inizio dei lavori relativi alla Denuncia di Inizio Attività, ovvero prima del rilascio del Permesso di Costruire (nel caso di interventi superiori a 1 Mw), dovrà essere sottoscritta idonea convenzione con obbligo di trascrizione alla Conservatoria dei registri immobiliari, contenente l'impegno del proprietario dell'area ad eseguire a sue cure e spese il completo smantellamento dell'impianto al termine del ciclo di vita funzionale;



qualora tale impegno non venga rispettato, il Comune provvederà ad eseguire i lavori a cura e spese del proprietario.

3) di dare atto che il presente articolo entra in vigore dalla data di esecutività della presente delibera, precisando che tutti i procedimenti di natura edilizia presentati prima dell'entrata in vigore della presente deliberazione sono conclusi secondo le disposizioni regolamentari previgenti.